REGOLAMENTO (CEE) N. 475/71 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 1971

relativo ad una gara permanente per la vendita di zucchero bianco detenuto dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE, del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 38,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 677/70 (4), in particolare l'articolo 8,

considerando che, a seguito dei problemi posti dall'immagazzinamento e dallo stato di taluni quantitativi detenuti dall'organismo d'intervento francese, si rende opportuno indire una gara permanente per la vendita in partite di detto zucchero sul mercato interno della Comunità ;

considerando che l'articolo 10 del regolamento n. 1009/67/CEE dispone che, in caso di vendita dello zucchero detenuto dagli organismi d'intervento, il prezzo di vendita di detto zucchero deve essere superiore al prezzo d'intervento in causa allorquando tale zucchero non è destinato all'alimentazione degli animali o all'esportazione ; che le norme generali e le modalità per la vendita di zucchero per mezzo di gara sono state adottate dal regolamento (CEE) n. 447/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che stabilisce le norme generali in materia d'intervento mediante acquisti nel settore dello zucchero (5), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2274/70 (6), e dal regolamento (CEE) n. 1987/69 della Commissione, dell'8 ottobre 1969, che stabilisce modalità d'applicazione per quanto riguarda la vendita di zucchero mediante aggiudicazione da parte degli organismi d'intervento (7) ;

considerando che, per rendere possibile uno smercio in condizioni economiche accettabili, necessita indire una gara permanente, valida sino ad una data da determinare ulteriormente, che preveda gare parziali ad un ritmo settimanale e che non necessiti, per ognuna di esse, di disposizioni comunitarie d'apertura ;

considerando che appare necessario applicare al prezzo minimo dello zucchero, fissato in franchi francesi, di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1987/69, il coefficiente 0,9067 di cui all'articolo 4 *in limine* del regolamento (CEE) n. 1507/70 della Commissione, del 28 luglio 1970, relativo a talune misure da adottare nel settore dello zucchero in seguito alla svalutazione del franco francese (8), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) 368/71 (9) ;

considerando che, per motivi di semplificazione amministrativa e di condizioni di trasporto, occorre prevedere una quantità minima per offerta ;

considerando che, in rapporto particolarmente alle possibilità di estrazione dello zucchero di taluni depositi, all'atto del ritiro possono presentarsi difficoltà tecniche che rendono impossibile il rispetto del termine di quattro settimane imposto per il ritiro ; che pertanto, in conseguenza delle difficoltà eventualmente incontrate, occorre prevedere la possibilità di superare tale termine ;

considerando che non è escluso che all'atto della consegna dello zucchero aggiudicato la quantità sia inferiore a quella di cui alla dichiarazione di aggiudicazione ; che è dunque indicato prevedere che in questo caso l'organismo d'intervento francese rettifichi in tal senso la dichiarazione stessa ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento francese indice una gara permanente per la vendita di zucchero bianco da esso detenuto.

La gara verte sul prezzo di vendita.

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.
(4) GU n. L 84 del 16. 4. 1970, pag. 1.
(5) GU n. L 91 del 12. 4. 1968, pag. 5.
(6) GU n. L 246 del 12. 11. 1970, pag. 3.
(7) GU n. L 253 del 9. 10. 1969, pag. 7.
(8) GU n. L 166 del 29. 7. 1970, pag. 46.
(9) GU n. L 42 del 20. 2. 1971, pag. 17.

2. La gara permanente è valida fino ad una data da determinare ulteriormente.

L'organismo d'intervento francese procede a gare parziali durante il periodo di validità della gara permanente.

Articolo 2

La gara permanente e le gare parziali hanno luogo conformemente alle corrispondenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 447/68, del regolamento (CEE) n. 1987/69 e alle disposizioni che seguono.

Articolo 3

La gara permanente riguarda i quantitativi di zucchero bianco delle qualità riportate nell'allegato del presente regolamento e definite nel regolamento (CEE) n. 782/68 e nel regolamento (CEE) n. 1205/70, suddivisi in partite come indicato in detto allegato.

Articolo 4

1. La pubblicazione del bando di gara permanente ha luogo soltanto per l'apertura di quest'ultima. Il bando può essere modificato o sostituito durante il periodo di validità della gara permanente. Esso viene modificato o sostituito se durante tale periodo intervengono modifiche nelle condizioni di gara.

2. L'organismo d'intervento francese provvede ogni settimana a pubblicare mediante affissione le quantità attribuite. Inoltre una pubblicazione mediante affissione ha luogo a Bruxelles nei locali della Commissione previsti a questo scopo.

Articolo 5

L'organismo d'intervento francese prende le disposizioni che ritiene utili al fine di permettere agli interessati che gliene facciano domanda di esaminare lo zucchero posto in vendita.

Articolo 6

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale :

a) decorre dalla data della pubblicazione del bando di gara permanente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e

b) scade alle ore 9,30 del primo mercoledì che viene dopo il decimo giorno seguente quello di detta pubblicazione.

2. Il termine per la presentazione delle offerte per la seconda gara parziale e per le successive :

a) decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine precedente e,

b) scade alle ore 9,30 del mercoledì della settimana successiva.

3. In deroga al paragrafo 2 della lettera b) il termine di presentazione delle offerte la cui scadenza è prevista per mercoledì 2 giugno 1971 scade martedì 1° giugno 1971 alle ore 9,30.

Articolo 7

1. Un'offerta è valida soltanto se riguarda un quantitativo di almeno 250 tonnellate.

2. Un'offerta presentata non può essere ritirata.

Articolo 8

Lo spoglio delle offerte è effettuato dall'organismo d'intervento francese senza la presenza del pubblico. Le persone ammesse allo spoglio sono tenute al segreto.

Articolo 9

Le offerte sono comunicate immediatamente alla Commissione.

Articolo 10

Al prezzo minimo dello zucchero di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1987/69 fissato in franchi francesi, sarà applicato dall'organismo d'intervento francese il coefficiente 0,9067.

Articolo 11

1. L'organismo d'intervento francese, nella dichiarazione di aggiudicazione, emette una riserva in merito al quantitativo attribuito.

2. Qualora la quantità consegnata dall'organismo d'intervento francese sia inferiore alla quantità indicata nella dichiarazione di aggiudicazione, tale indicazione è rettificata in funzione della differenza constatata.

3. L'aggiudicatario in causa non può far valere, in conseguenza della differenza di quantità di cui al paragrafo 2, altri diritti.

Articolo 12

In deroga alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1987/69, l'organismo

d'intervento francese, in caso di necessità, può prevedere per il ritiro la possibilità di superare il termine massimo imposto dalle dette disposizioni.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

ALLEGATO

1	2	3	4
N. della partita	Luogo di deposito	Quantità (t)	Qualità
1	Soissons (Aisne)	2.800	3